



Al Signor Sindaco  
del Comune di  
**BUSCA**

Busca li , 15 Nov 2016 (Rif. prot. M5/078/2016)

**OGGETTO : INTERROGAZIONE del Movimento 5 Stelle di Busca : rilievi tecnici su DETERMINAZIONE AREA TECNICA NUMERO 271 DEL 24/10/2016. Richiesta chiarimento.**

**PREMESSO CHE**

Con Determinazione di area tecnica nr. 271 del 24/10/2016, avente come oggetto : verifica preventiva di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica "VAS", propedeutica alla formazione del piano esecutivo convenzionato dell'area R5o3 di P.R.G.C, in località San Quintino Via Pes di Villamarina – Approvazione del verbale dell'organo tecnico comunale ed esclusione del VAS del procedimento, abbiamo rilevato alcune anomalie sulle quali facciamo i seguenti rilievi tecnici e di merito .

**CONSIDERATO CHE**

- In attuazione del PRGC per il tramite di un piano esecutivo convenzionato (PEC) per la specifica area R5o3 , anche se è solo la fase preliminare inerente la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica VAS, si andrebbero a consumare quasi 16.000 mq. di terreno fertile (II classe di capacità d'uso del suolo), peraltro con un'edificazione a "bassa densità" per ville e villette ;
- Secondo un censimento edilizio del 2012, la situazione delle unità immobiliari di qualsivoglia destinazione vuote /inutilizzate presenti nel territorio comunale è in totale di 720 unità, alla data del 24/09/2012, di cui numero 400 unità immobiliari abitative non occupate e 250 utilizzate in uso transitorio, temporaneo, turistico nel territorio comunale, oltre a quelle da recuperare, oltreché alle aree già compromesse da riqualificare e trasformare;
- visto che secondo i dati ARPA (su dati della Regione Piemonte aggiornati a tutto il 2013) il consumo di suolo a Busca è abbastanza alto (7,71 %), il più alto della provincia di Cuneo la cui media è del 4,33 %;

*(In questa situazione meglio sarebbe ridurre il consumo di suolo agricolo, provvedendo anche adeguate compensazioni).*

Pag.1

Comune di Busca  
Data 16/11/2016  
N. Prot. 0020165 / 2016  
Tit. II Cl. 01 Fasc. 009  
UOR Sindaco + ISTITUZIONE





#### RILEVIAMO CHE

- l'organo tecnico comunale, costituito con Determinazione n. 19 del 29/1/2016, è composto da un solo soggetto, lo stesso dovrebbe quindi avere una sterminata conoscenza delle molteplici discipline, per poter valutare i vari pareri ed imporre le disposizioni necessarie atte al recepimento dei pareri di competenza pervenuti;
- quasi tutti i Comuni hanno un'organo tecnico "multidisciplinare" composto da almeno tre soggetti, nella determina in oggetto, lo stesso soggetto si limita a prevedere una troppo generica indicazione nel Verbale datato 17/7/2016 (ultimo capoverso);
- nella determinazione dell'Area Tecnica n. 271 del 24/10/2016 (emessa peraltro oltre tre mesi dopo il Verbale dell'Organo tecnico comunale...), non si richiamano alcuni specifici e fondamentali provvedimenti regionali che nel frattempo erano già entrati in vigore in materia di regolamentazione della valutazione ambientale strategica, nello specifico :
  - la DGR 12/1/2015 n. 21-892 (inerente l'approvazione del documento tecnico di indirizzo per i contenuti del rapporto ambientale per la pianificazione locale)
  - la successiva DGR 29/2/2016 n. 25-2977 (inerente l'integrazione della procedura di VAS nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica) questa peraltro in sostituzione dell'allegato II della richiamata DGR 9/6/2008 n. 12-8931.
- queste due DGR sono solo state dimenticate nei richiami all'interno del provvedimento o forse (ed è peggio) non erano conosciute né dall'Organo tecnico comunale e né dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- la documentazione sia del PEC che della relativa verifica di assoggettabilità alla VAS, documentazione deve essere pubblicata in libera visione sul sito del Comune nella sezione "amministrazione trasparente", allo specifico link "pianificazione e governo del territorio", noi non l'abbiamo trovata ;

#### SI RICHIEDE

- la verifica ed un riscontro delle questioni procedurali e dei corretti riferimenti legislativi;

#### SI RICHIEDE INOLTRE

- la verifica dell' avvenuta pubblicazione in Albo Pretorio di **tutti gli elaborati** del PEC e la relativa Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità alla VAS, cioè tutti quelli elencati a pag. 3 della Determinazione dell'Area Tecnica n. 271 del 24/10/2016 ( non risultano pubblicati in data antecedente la determina 217 del 24/10/2016) ;



- la verifica della avvenuta pubblicazione del procedimento qui citato ,in libera visione sul sito del Comune nel portale "amministrazione trasparente" ( non risultano pubblicati );

la mancata pubblicazione degli atti ,antecedenti la data della determina, è una violazione di quanto previsto :

- dalla legge 69 del 2009
- dall'art. 39 del d.lgs. n. 33/2013, Trasparenza dell'attivit  di pianificazione e governo del territorio, art. 1 paragrafo a) e b), punto 2 ;
- punto 3 dell D.lgs. : La pubblicit  degli atti di cui al comma 1, lettera a), e' **condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi;**

Il difetto di procedura e trasparenza, se confermato, causa l'inefficacia degli atti che quindi andrebbero annullati e riformulati correttamente.

Chiediamo cortesemente risposta scritta alla presente e porgiamo distinti saluti.-

f.to *Gianpiero Bianchi*

(Consigliere Movimento 5 Stelle di Busca)